

APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA “IL RITORNO DI CLAUDE MONET A BORDIGHERA E DOLCEACQUA”, VILLA REGINA MARGHERITA, BORDIGHERA E CASTELLO DORIA, DOLCEACQUA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte A – Condizioni generali di contratto

Art. A.1 Oggetto del contratto e durata

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione complessiva della **mostra denominata “Il Ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua”**, prevista per il periodo dal 29 aprile al 31 luglio 2019, articolata nelle due sedi di Bordighera (Villa Regina Margherita) e Dolceacqua (Castello Doria). La mostra è caratterizzata dall'esposizione di n. 3 quadri del famoso pittore impressionista Claude Monet: uno a Bordighera e due a Dolceacqua. Nei percorsi espositivi delle due sedi suddette saranno esposti anche pitture di altri autori importanti e fotografie d'epoca, riguardanti paesaggi di Bordighera e dintorni di fine '800 inizio '900.

Il Comune di Bordighera, nel presente contratto, rappresenta anche il Comune di Dolceacqua, in base a specifico accordo approvato dai medesimi con proprie apposite. Resta comunque fermo il loro obbligo di pagare il corrispettivo del presente appalto secondo le quote determinate all'articolo 4 del predetto accordo (75% per Bordighera e 25% per Dolceacqua).

Non rientrano nel presente contratto le previsioni o disposizioni concernenti i percorsi espositivi, gli allestimenti, le opere, le modalità e i contenuti delle informazioni storico, culturali e didattiche, che costituiscono oggetto di altri contratti con altri soggetti.

Fermo il periodo di apertura al pubblico, indicato al comma 1, il contratto di cui trattasi è efficace e **eseguibile** dal giorno della consegna del servizio, dopo l'aggiudicazione, tramite appositi verbali sottoscritti e datati dai rup dei due comuni e controfirmati dal coordinatore della gestione di cui all'art. B.5 o dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

Art. A.2 Prestazioni oggetto dell'appalto e durata

L'appalto in oggetto concerne l'esecuzione dei **servizi** presso le due sedi espositive di Bordighera e Dolceacqua (precisamente individuati all'articolo B.1) e **degli adempimenti** previsti nel presente atto, con particolare riguardo alle seguenti prestazioni:

- a) biglietteria, accoglienza e assistenza alla visita, vigilanza delle opere esposte e dei locali della mostra, pulizia dei locali;
- b) organizzazione e svolgimento delle attività culturali di supporto per fornire al visitatore il necessario approfondimento (visite guidate, attività didattiche, laboratori e simili);
- c) telecontrollo sulle opere esposte tramite sistema di videosorveglianza e relativo pronto intervento in caso di allarme;
- d) manutenzione e pronto intervento sugli impianti tecnici esistenti;
- e) redazione del piano di sicurezza e di emergenza (da presentare al Comune non oltre la formazione ed emissione del verbale di consegna del servizio);

- f) redazione dei piani di comunicazione e promozione dell'evento e del territorio;
- g) vendita di prodotti promozionali.

L'**inaugurazione** dell'evento espositivo è prevista in data 29/04/2019.

La rassegna sarà **aperta al pubblico dal 30/04/2019 fino al 31/07/2019**, salvo proroghe concordate fra le parti.

Al termine dell'evento la completa **rimozione** degli allestimenti deve avvenire, sotto la responsabilità del gestore, entro e non oltre il 10/08/2019 (salvo proroghe concordate fra le parti).

Art. A.3 Corrispettivo e modalità di pagamento

Le controprestazioni a favore dell'appaltatore (definito anche gestore o aggiudicatario) consistono nel diritto di:

- **riscuotere** ed incamerare le **tariffe** di biglietteria così stabilite:
 - biglietto intero € 9
 - biglietto ridotto € 7 (gruppi di oltre 15 unità; convenzionati)
 - biglietto gratuito (ragazzi fino a 14 anni)Per i gruppi scolastici potranno essere previste tariffe dedicate, da determinare con l'appaltatore dei servizi;
- **riscuotere** ed incamerare gli **introiti** derivanti dalle attività **complementari** quali bookshop, visite guidate, didattica e altro, con la precisazione che ove l'incasso della biglietteria e delle attività complementari (esclusi bookshop, vendite di gadgets e simili) superi la quota di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), l'appaltatore è tenuto a retrocedere all'Ente appaltante una percentuale pari al 30% dell'eccedenza;
- percepire un **compenso di € 120.000,00** (centoventimila/00) al netto di IVA, per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, così articolato:
 - pari a **€ 60.000,00** (Euro sessantamila/00) IVA esente, ai sensi dell'art. 10/22 del DPR 633/72, **per i servizi museali**;
 - pari a **ulteriori € 60.000,00** (Euro sessantamila/00) oltre IVA al 22% (€ 73.200,00, dicasi euro settantatremiladuecento/00) **per le altre attività** di cui all'art. 2 (non museali).

Il suddetto corrispettivo di € 133.200,00 al lordo di IVA (euro centotrentatremiladuecento/00, di cui IVA pari a € 13.200,00), quindi di € 120.000 netti, sarà **liquidato** come segue:

- nella misura del 25% alla data di stipula del contratto;
- per un ulteriore 25% entro il 30/04/2019;
- per un ulteriore 30% entro il 31/05/2019;
- per il saldo del 20% alla conclusione dell'evento, dopo la rimozione di tutti gli allestimenti.

Ogni pagamento successivo alla prima tranche del 25% è preceduto da un **accertamento di regolare adempimento** effettuato dai due responsabili comunali del controllo sul contratto (responsabili del procedimento) dei comuni di Bordighera e Dolceacqua.

A seguito di tali corrispettivi, da versarsi separatamente pro quota dai due comuni, nelle percentuali indicate all'articolo A.1, comma secondo del presente atto, **l'appaltatore gestore si intende interamente soddisfatto** nel suo diritto alla controprestazione economica dedotta

in contratto, senza alcuna possibilità di nuovi o maggiori compensi.

Art.A.4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

Art. A.5 Garanzie di esecuzione del contratto

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una **garanzia definitiva** sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% del valore dell'appalto fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dal medesimo decreto.

La cauzione è prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016 e per introitare gli importi delle penalità irrogate, ai sensi dell'articolo A.14 del presente capitolato.

L'ente committente può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua con ritenute a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. A.6 – Validità dell'offerta

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D. lgs. n.50/2016.

Art. A. 7 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa dal Comune di Bordighera in qualità di Ente capofila (quindi anche per conto del Comune di Dolceacqua) fermo restando che in virtù di specifico accordo fra i due enti il Comune di Bordighera sarà direttamente responsabile del 75% del corrispettivo, mentre per il restante 25% l'obbligazione al pagamento risulterà a carico del Comune di Dolceacqua. Tutte le eventuali spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. A. 8 – Responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

L'aggiudicatario garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale. L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore gestore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio. A tal fine si impegna a presentare al Comune di Bordighera il **piano di sicurezza e di emergenza, entro il giorno della consegna del servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione**, riferito ad entrambe le sedi espositive.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne i comuni di Bordighera e Dolceacqua da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni o omissioni colpose direttamente imputabili al medesimo e/o a suoi dipendenti, nonché a persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore, per tutto il periodo d'appalto, è tenuto a contrarre, con compagnie assicuratrici di primaria importanza, le polizze assicurative necessarie a garantire le coperture sopra specificate.

A tale scopo, l'appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale unico di € 3.000.000,00 (tremilioni/00). La copertura assicurativa riguarda tutte le attività a carico dell'appaltatore e tutti beni presenti nei siti oggetto di appalto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Bordighera e di Dolceacqua.

La copertura del rischio è estesa anche a coloro che operano a qualsiasi titolo per conto dell'appaltatore.

Le opere d'arte da esporre saranno oggetto di separate polizze assicurative (contro furti e danni) a carico dei comuni, per quanto di competenza.

Copia di tutte le polizze e relative quietanze, nonché delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa da parte dell'Amministrazione non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Art. A.9 – Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione del servizio

L'appaltatore gestore è tenuto:

- a impiegare, nell'esecuzione del servizio, personale qualificato e idoneo;
- ad applicare le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi vigenti, nonché a rispettare tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi a tutela del proprio personale;
- a rispettare tutte le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" in quanto ad esso applicabili;
- a rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando quindi le necessarie misure di prevenzione a tutela dei lavoratori, come precisato all'articolo successivo.

Art. A. 10 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le **misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro** incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio, nel rispetto di quanto

previsto nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, richiamato all'art. A.8, articolato nelle due parti "Bordighera" e "Dolceacqua" e fermo quanto poco oltre precisato. Resta inteso l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio **piano di sicurezza ed emergenza**, come richiamato all'art. A.8, da produrre al Comune entro la consegna del servizio.

Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non risultando rischi interferenziali rilevanti, né sono quindi previsti connessi oneri finanziari di sicurezza.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla **formazione** sui rischi lavorativi specifici e sulle misure prevenzione, nonché sul corretto impiego delle attrezzature e dei dispositivi di protezione da utilizzare.

Art. A. 11 – Verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio

Per il presente contratto è nominato un **Direttore unico dell'esecuzione** (coincidente con il Direttore Artistico), che, col supporto dei **due responsabili comunali del procedimento** (uno per Bordighera e uno per Dolceacqua), vigila sulla corretta esecuzione del contratto impartendo al gestore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.lgs. n. 50/2016. Il Direttore unico dell'esecuzione e i rup dei due comuni si avvalgono, per le proprie attività di controllo e di eventuale intervento, anche d'urgenza, del supporto dei dipendenti comunali competenti dei due comuni suddetti.

L'appaltatore nomina un **Responsabile Coordinatore** (articolo B.5) e **due responsabili dell'esecuzione** del contratto (che possono anche coincidere con i responsabili della biglietteria o dell'accoglienza dei visitatori), uno per la sede di Bordighera e uno per la sede di Dolceacqua, che agiscono sotto le direttive del predetto responsabile coordinatore.

Il Responsabile Coordinatore ha il dovere di garantire i giusti rapporti informativi e la propria disponibilità nei confronti del Direttore suddetto e dei rup comunali.

Fermo quanto previsto all'art. A.14, ove i rup accertino inadempienze o ritardi da parte del gestore, sono tenuti a comunicare ciò al Responsabile Coordinatore e al Direttore dell'esecuzione, dotato della competenza principale circa la contestazione formale – avvio della procedura sanzionatoria di cui al comma successivo.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano problemi imputabili al gestore o inadempimenti che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la **contestazione** scritta all'appaltatore gestore, consegnando o trasmettendo un originale dell'atto di contestazione al gestore stesso e/o al suo Responsabile Coordinatore, e assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP territorialmente competente. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante può applicare, su proposta del Rup, tramite il dirigente competente, le **penali** previste all'art. A.14 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione dispone la ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

Art. A. 12 - Oneri a carico del committente

Sono a carico dei Comuni appaltanti:

- gli oneri fiscali derivanti dalla proprietà degli immobili;
- i costi delle utenze;
- gli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo A.13 – Subappalto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di subappalto, a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

È consentito il subappalto, anche integrale, nelle forme stabilite dall'art. 174 del codice, dei servizi al pubblico, della pulizia, della vigilanza esterna e della custodia delle sale. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. A.14 – Penali

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il rup competente informa il gestore stesso e il Direttore dell'esecuzione, competente principale alla contestazione – avvio della procedura sanzionatoria.

In casi gravi o urgenti anche i rup possono avviare la procedura sanzionatoria con la contestazione formale al gestore.

Il Direttore dell'esecuzione può procedere alla contestazione formale di propria iniziativa, anche senza segnalazione o proposta del rup. Quest'ultima, ove posta in essere, non è vincolante per il Direttore dell'esecuzione.

Le penali di seguito indicate sono applicate dal dirigente, su proposta del rup competente, in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta comunque impregiudicato, in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante, a fini reintegratori, di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva, nonché di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o maggior danno causato dal gestore nell'esecuzione o non esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- 1) per il mancato rispetto dei tempi di inizio della mostra, per cause imputabili all'aggiudicatario, penale pari a euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo;
- 2) per la mancata esecuzione di prestazioni ovvero il mancato rispetto di requisiti e standard di qualità relativi a prestazioni, servizi forniti, materiali e dispositivi utilizzati, ovvero inosservanza delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall'offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, sanzione compresa tra 100 e 1.000 euro, in riferimento alla gravità dell'inadempienza o dell'eventuale recidiva di comportamenti non conformi, secondo il giudizio del rup procedente.

Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), la penale viene applicata, previa comunicazione all'appaltatore, e al responsabile dell'esecuzione del contratto competente (ovvero a entrambi i responsabili dell'esecuzione) nominati dall'appaltatore, successivamente all'esame delle eventuali contro deduzioni, le quali devono pervenire entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle penali applicate viene recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, prevista all'articolo A.5, che deve di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

Al verificarsi di un qualsiasi inadempimento il Direttore dell'esecuzione può inviare all'appaltatore e al responsabile dell'esecuzione competente, anche senza la contestazione formale di avvio della procedura sanzionatoria, una richiesta - sollecito di conformarsi immediatamente alle prescrizioni contrattuali non osservate.

Art. A.15 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall' art. 106 del D. lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal dirigente del comune capofila su proposta del Direttore dell'esecuzione. In caso di variazioni non disposte dal predetto dirigente comunale il Direttore dell'esecuzione impartisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, con spese a carico dello stesso.

Art. A. 16 – Cause di risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell' art. 108 dello stesso Decreto costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 2) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 3) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, o intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti del legale rappresentante del soggetto giuridico aggiudicatario, o di componenti dell'organo di amministrazione, per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere in modo rilevante la buona realizzazione dell'evento.

Nel caso di cui al n. 4, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il dirigente sottoscrittore del contratto, su proposta di uno o di entrambi i rup, dichiara risolto il contratto.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previo provvedimento dirigenziale da comunicare all'appaltatore, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;
- c) perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In ogni caso di risoluzione del contratto per grave responsabilità dell'appaltatore, l'Amministrazione, oltre a poter procedere all'immediata escussione totale o parziale della cauzione prestata dall'appaltatore, in base a sommaria valutazione dei danni, si riserva di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. A. 17 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Bordighera, in qualità di Titolare dei trattamenti dei dati personali individua nell'appaltatore del contratto in oggetto il Responsabile del trattamento ai sensi del regolamento UE n. 2016/679. Quest'ultimo si impegna ad effettuare, per conto del Titolare stesso, le operazioni di trattamento dei dati personali relative all'applicazione dell'appalto in oggetto.

Le categorie di persone interessate dai trattamenti sono tutti i potenziali utenti dei servizi. Il trattamento dei dati è effettuato solo per la finalità museale sottesa al presente atto.

Il trattamento dei dati avviene conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento e comunque sempre nel rispetto dei criteri di stretta necessità e non eccedenza nell'uso, nella registrazione e nella diffusione dei dati.

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti misure:

- a) controllo e adeguata protezione da estranei degli ambienti in cui sono conservati i dati;
- b) pseudonimizzazione e/o cifratura dei dati personali;
- c) garanzia permanente della riservatezza e della protezione dei sistemi e dei servizi di trattamento, attraverso l'utilizzo di password e codici per tutti i computer e reti utilizzati.

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento (in ogni momento controllabile dal Titolare stesso), con i contenuti previsti dal citato Regolamento Europeo.

Art. A.18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'attuazione o all'interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Art. A.19 – Disposizioni generali

Al contratto in oggetto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE B - PARTE TECNICA

Art. B.1 – Prestazioni oggetto dell'appalto

I servizi oggetto del presente contratto sono i seguenti:

- **Servizio di biglietteria** dedicato all'evento, comprensivo di prevendita e di prenotazione individuale e per gruppi, che consenta l'adempimento degli obblighi SIAE, la tenuta del borderò e l'espletamento dei relativi versamenti. Il servizio deve prevedere lo svolgimento delle operazioni di biglietteria e di accoglienza mediante almeno un operatore per ciascuna sede espositiva. L'appaltatore si impegna a consentire ai rup comunali e al Direttore dell'esecuzione l'accesso ai dati della biglietteria elettronica nonché a fornire report e statistiche a cadenza almeno settimanale;
- **Servizio di guardiania e assistenza alla visita degli spazi espositivi.** Il servizio deve essere svolto mediante **almeno due operatori o addetti alla vigilanza per ciascuna sede espositiva** ed è inteso come controllo assiduo dei beni immobili ospitanti la mostra e dei beni mobili presenti nei percorsi espositivi, nonché vigilanza sul comportamento dei visitatori affinché esso sia rispettoso dei beni medesimi, e controllo costante dei monitor del sistema di videosorveglianza. **Uno dei due o più addetti alla vigilanza, per ogni sede, è tenuto a dedicarsi continuativamente al controllo presso ciascuna opera di Claude Monet.** Rientra in tale attività il controllo sul corretto flusso degli utenti al fine di garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal piano di sicurezza ed emergenza. Il gestore deve inoltre individuare i responsabili della verifica del corretto funzionamento degli apparati

illuminotecnici e multimediali, e i responsabili della gestione e manutenzione degli impianti, come più sotto precisato.

- **Visite guidate** da intendersi come progettazione ed esecuzione del servizio di accompagnamento didattico alla visita, per singoli e per gruppi, in lingua italiana e nelle principali lingue straniere, atte a favorire l'accessibilità culturale dei beni e la migliore comprensione e valorizzazione delle mostre e del contesto territoriale.
- **Attività didattiche** da intendersi come progettazione e realizzazione di proposte ed attività per le scuole di ogni ordine e grado e per adulti atte a favorire l'accessibilità culturale dei beni da parte di categorie diversificate di pubblico.
- **Gestione del punto vendita/bookshop** intesa come progettazione e realizzazione del servizio di vendita di prodotti editoriali relativi a tematiche legate alla mostra e ai beni culturali del territorio, oggettistica, *gadget* e prodotti enogastronomici e di artigianato artistico legati alle tipicità locali, secondo l'autonoma organizzazione di impresa dell'appaltatore, nel rispetto delle eventuali direttive dei comuni ospitanti l'esposizione.
- **Gestione e controllo, tramite propri incaricati, di tutti gli impianti esistenti, per il buono e sicuro svolgimento della mostra** (impianti anti incendio, idrico, anti intrusione, video sorveglianza, elettrico, termico e di condizionamento, telefonico, radio telefonico e televisivo, ascensore, gruppo elettrogeno), con verifica del loro corretto funzionamento, e provvedendo, anche nel rispetto del **piano di sicurezza ed emergenza**: (a) ad effettuare immediatamente, in caso di problemi di funzionamento, gli interventi necessari di ripristino; (b) a dotarsi delle figure "terzi responsabili", nei casi prescritti dalla legge, ove non già presenti, e a contattarli tempestivamente nelle necessità di pronto intervento; (c) a utilizzare detti impianti, farli utilizzare o, al contrario impedirne l'uso, in caso di emergenze, nei modi e nei tempi più corretti, a tutela della pubblica incolumità.
- **Pulizia**, intesa come il complesso delle operazioni di mantenimento dell'igienicità e del decoro di tutti gli spazi, con le seguenti frequenze minime: pulizia giornaliera dei servizi igienici, svuotamento giornaliero dei cestini, spolveratura giornaliera dei piani di lavoro e dei supporti delle opere, lavaggio quanto meno settimanale dei pavimenti, dei vetri e dei punti luce.
- **Servizio di telecontrollo del sistema di videosorveglianza e attivazione del pronto intervento in caso di allarme** gestito attraverso una ditta munita dell'apposita autorizzazione prefettizia prevista dalla normativa vigente.
- **Progettazione dell'immagine coordinata dell'evento** e relativa declinazione nei prodotti promozionali, progettazione e **realizzazione di un piano di comunicazione e promozione** dedicato all'evento e al contesto territoriale. Il piano di comunicazione deve prevedere almeno: idonea campagna pubblicitaria e campagna stampa attraverso tutti i canali di comunicazione, creazione di un sito web dedicato all'evento, produzione e diffusione di depliant, manifesti, striscioni, locandine, e simili.

Per lo svolgimento delle attività in esecuzione del presente capitolato il gestore si dota di apparecchiature informatiche, attrezzature e mezzi vari, senza possibilità di avvalersi di beni, mezzi o materiale di cancelleria comunale.

Art. B.2 - Sedi espositive

Gli spazi espositivi presso la Villa Regina Margherita a Bordighera e il Castello Doria a Dolceacqua sono concessi in adeguate condizioni di pulizia, sicurezza e funzionalità, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico. L'appaltatore si impegna al corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. L'appaltatore si impegna ad **utilizzare detti spazi esclusivamente per la realizzazione della Mostra oggetto del presente contratto** e non può cedere a terzi l'utilizzo degli stessi, salvo espressa autorizzazione del Comune. Ogni eventuale altra attività che il gestore intenda svolgere deve essere preventivamente autorizzata dal comune territorialmente competente. Al termine del periodo di concessione degli spazi espositivi, l'appaltatore ha l'onere di riconsegnare i medesimi nello stesso stato in cui li ha ricevuti. A tal fine i ruoli competenti controllano lo stato dei locali al termine delle operazioni di smontaggio e liberazione degli stessi, e relazionano in merito al dirigente del Comune capofila, anche ai fini dello svincolo della garanzia definitiva.

Le planimetrie dei locali sede dell'esposizione sono allegate al presente capitolato.

Art. B.3 – Orari di apertura e aspetti organizzativi.

Il gestore deve garantire l'apertura al pubblico **dal 30/04/2019 al 31/07/2019** (salvo proroghe concordate tra le parti) secondo un orario giornaliero, da proporre in sede di offerta tecnica, per un monte ore complessivo non inferiore a **700 ore per ciascuna sede**, comunque con obbligo di apertura nei giorni di fine settimana (sabati e domeniche) e festivi.

Il **piano organizzativo**, riferito anche al monte ore del servizio (con precisazione degli orari di apertura al pubblico) viene predisposto dal gestore e **approvato dai comuni**.

L'appaltatore, tramite la propria buona organizzazione, deve in particolare:

- assicurare il corretto andamento dell'attività museale, ivi comprese le modalità di accesso agli spazi espositivi;
- impiegare nell'esecuzione dei servizi esclusivamente personale qualificato ed idoneo;
- comunicare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività la lista nominativa del personale che verrà impiegato corredata, per ogni singolo addetto, dei dati anagrafici e della qualifica.
- garantire la presenza costante del numero di operatori da lui previsti per i singoli servizi, procedendo alla tempestiva sostituzione degli assenti con personale del medesimo livello di inquadramento e analoga formazione;
- segnalare tempestivamente ai comuni sostituzioni o cambiamenti degli addetti, comunicando per ogni eventuale nuovo addetto che entri in servizio i suoi dati anagrafici e la qualifica;
- assicurare il rispetto degli orari di servizio da parte degli operatori;
- assicurarsi che durante l'espletamento del servizio gli operatori indossino in modo visibile un cartellino di identificazione leggibile e munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze del gestore appaltatore.

Art. B.4 – Sponsorizzazioni

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, il gestore ha facoltà di reperire uno o più Sponsor di puro finanziamento che possono associare il proprio nome, logo, prodotto o immagine aziendale all'evento sponsorizzato secondo modalità diversificate, in funzione del contributo economico offerto. Fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è riservata al giudizio insindacabile del Comune di Bordighera, sentito il Comune di Dolceacqua, la verifica della compatibilità delle sponsorizzazioni con il carattere artistico e storico e con il decoro

dell'attività culturale da valorizzare, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004. A tale fine, l'appaltatore è tenuto a sottoporre alla stazione appaltante il contratto di sponsorizzazione, la cui efficacia è condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stessa. Resta facoltà della stazione appaltante attivare propri contratti di sponsorizzazione correlati all'iniziativa.

Art. B.5 - Responsabile Coordinatore della gestione

L'appaltatore è tenuto a individuare il Responsabile Coordinatore della Gestione e a comunicare il suo nominativo e numero telefonico al Direttore dell'esecuzione e ai due rup comunali.

A detto Responsabile Coordinatore spetta il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto, in stretto raccordo con la stazione appaltante.

I due responsabili esecutivi di cui all'articolo A.11, competenti uno sulla sede di Bordighera e l'altro su Dolceacqua, individuati dal gestore, agiscono quindi sotto le direttive del Responsabile Coordinatore.

Il Responsabile Coordinatore deve in particolare tenersi in contatto con il Direttore dell'esecuzione.

Bordighera, 19/02/2019

Il Dirigente Amministrativo
F.to Dr. Dario Sacchetti